

Premessa: l'obiettivo della l. n. 168/2023	<b>pag. 7</b>	5.3. Il rapporto con la P.G. e con le difese	<b>pag. 33</b>
Parte Prima Le disposizioni penali di <i>Cesare Parodi</i>	<b>pag. 9</b>	5.4. Provvedimenti interlocutori e la prosecuzione delle indagini	<b>pag. 33</b>
1. Rafforzamento dell'ammonimento da parte del questore	<b>pag. 9</b>	6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari	<b>pag. 35</b>
1.1. Violenza domestica e violenza assistita	<b>pag. 11</b>	7. Arresto in flagranza differita: premessa	<b>pag. 36</b>
2. Potenziamento delle misure di prevenzione: le misure come strumento di contrasto alla violenza domestica	<b>pag. 14</b>	7.1. Nuove indicazioni sull'arresto differito	<b>pag. 39</b>
2.1. Nuove disposizioni in tema di misure di prevenzione	<b>pag. 17</b>	8. Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	<b>pag. 40</b>
3. Velocizzazione dei processi	<b>pag. 18</b>	8.1. L'applicazione della misura	<b>pag. 41</b>
3.1. Profili organizzativi	<b>pag. 20</b>	9. Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico	<b>pag. 42</b>
3.2. Priorità e incidente probatorio	<b>pag. 20</b>	9.1. Modifiche sull'allontanamento dalla casa familiare e sul divieto di avvicinamento	<b>pag. 44</b>
3.3. Misure cautelari: priorità e scadenze	<b>pag. 24</b>	9.2. Estensione della custodia cautelare	<b>pag. 48</b>
4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica: la specializzazione "obbligatoria"	<b>pag. 26</b>	9.3. La misura coercitiva per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p.	<b>pag. 49</b>
4.1. Indicazioni in tema di violenza di genere e domestica	<b>pag. 27</b>	10. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione	<b>pag. 51</b>
5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari: premessa	<b>pag. 29</b>	11. Sospensione condizionale della pena quale strumento di prevenzione: premessa	<b>pag. 53</b>
5.1. Valutazione del rischio	<b>pag. 30</b>		
5.2. Elementi fondanti la richiesta	<b>pag. 31</b>		

# Sommario

11.1. Modifiche apportate dalla l. n. 168/2023	pag. 57	3.2. Gli ordini di protezione, considerazioni generali	pag. 70
12. Le disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti	pag. 59	3.3. Gli ordini di protezione, la migrazione della disciplina e le sue novità	pag. 73
13. Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica	pag. 61	3.4. La fattispecie e il modello di tutela	pag. 73
14. Omessa audizione delle persone offese in caso di violenza domestica e revoca dell'assegnazione del procedimento: premessa	pag. 61	3.5. Le suggestioni del processo cautelare	pag. 74
14.1. La nuova soluzione: la revoca dell'assegnazione	pag. 62	3.6. Autonomia dell'ordine di protezione	pag. 74
14.2. L'applicazione in concreto del nuovo potere di revoca dell'assegnazione	pag. 63	3.7. Il procedimento	pag. 75
Parte Seconda La ricaduta sul settore civile di <i>Claudio Cecchella</i>	pag. 66	3.8. I rapporti con gli artt. 330 e 333 c.c.	pag. 76
1. Il coordinamento tra Procura minorile e Tribunale ordinario dopo la l. n. 168/2023	pag. 66	3.9. I rapporti con i provvedimenti indifferibili <i>ex art. 473-bis.15 c.p.c.</i> e provvisori <i>ex art. 473-bis.22 c.p.c.</i>	pag. 77
2. Le riforme del processo dovute al d.lgs. n. 149 del 2022: le norme sulla competenza	pag. 68	4. Le riforme del processo dovute al d.lgs. n. 149/2022: violenza e processo di merito	pag. 77
3. Le riforme del processo dovute al d.lgs n. 149 del 2022: gli ordini di protezione civili	pag. 70	4.1. I lavori preparatori della riforma	pag. 77
3.1. Premessa sulle novità della riforma del d.lgs. n. 149/2022	pag. 70	4.2. Il rilievo della semplice allegazione del fatto	pag. 78
		4.3. In particolare, sulla mediazione familiare e sul coordinamento dei procedimenti	pag. 79
		4.4. Sussistenza e accertamento delle allegazioni	pag. 80

<b>4.5. I provvedimenti indifferibili in caso di pregiudizio imminente e irreparabile e le misure provvisorie contenenti ordini di protezione</b>	<b>pag. 82</b>
<b>4.6. L'attività istruttoria nell'accertamento delle allegazioni di violenza</b>	<b>pag. 84</b>
<b>4.7. Le prove atipiche e le prove illecite nella cognizione del fatto di violenza</b>	<b>pag. 87</b>

## GLI AUTORI

**Claudio Cecchella** Professore ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università di Pisa, ove insegna anche Diritto della crisi d'impresa, Diritto processuale della famiglia e e-justice. È iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Pisa. È Autore di studi monografici sull'arbitrato, sull'opposizione di terzo alla sentenza, sul processo cautelare, sul processo fallimentare, sul processo della famiglia e dei minori e di un manuale dal titolo "Diritto della crisi e dell'insolvenza". Presiede l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

**Cesare Parodi** Magistrato dal 1990, Procuratore Aggiunto presso la Procura Repubblica di Torino. Ha partecipato come esperto formatore e relatore a numerosi corsi della Scuola Superiore della Magistratura. È curatore e autore di trattati, monografie e articoli in tema di diritto penale e procedura penale; in particolare ha curato, per questa Casa Editrice, *Il diritto penale dell'impresa*, *I procedimenti penali speciali* con A. Bassi, *La nuova riforma delle intercettazioni* con N. Quaglino, *Diritto penale dell'informatica* con V. Sellaroli e *Il diritto delle criticità familiari*, con G. Spadaro e S. Stefanelli, *La riforma del sistema penale* con A. Bassi.



# IL NUOVO CODICE ROSSO

## Legge n. 168/2023 contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Profili penali e civili

*di Claudio Cecchella e Cesare Parodi*

### **Premessa: l'obiettivo della l. n. 168/2023**

Come risulta dal comunicato stampa pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2023 «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.

Con il provvedimento, il Governo intende:

- velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
- rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
- rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
- migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il disegno di legge recepisce, tra l'altro:

- le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- le osservazioni contenute nella relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere;
- gli orientamenti della procura generale della Corte di Cassazione in materia».

Si tratta di un progetto, indubbiamente, di amplissimo respiro, che interviene per fornire una tutela (ancora più) adeguata alle vittime della violenza domestica, agendo in differenti prospettive e con strumenti articolati, in linea teorica in grado di coprire la maggioranza delle criticità che caratterizzano il settore.

Come precisato nel parere della XIV Commissione permanente della Camera (Politiche dell'Unione Europea) «l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, s'impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica (cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione».

Un progetto che riprende in parte il disegno di legge presentato dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia comunicato alla presidenza il 16 febbraio 2022, ma che si caratterizza in particolare per le indicazioni di natura procedurale che si riflettono sulla «tempistica» delle indagini e dei dibattimenti.

Si può considerare, allora, come una buona riforma, in grado di fornire una soluzione alla criticità che sono ormai percepite quotidianamente come un problema nazionale? La risposta deve essere duplice e apparentemente ambigua.

Le singole disposizioni sono in larga misura efficaci e condivisibili, certamente nelle intenzioni, anche se alcune – lo vedremo – presentano difficoltà ermeneutiche che la realtà giudiziaria potrà indubbiamente chiarire. L'aspetto fortemente negativo – specie considerando le implicazioni significative anche se indirette che la riforma potrà avere sul diritto di famiglia – riguarda l'applicazione in concreto di tali disposizioni.

Il testo approvato non considera in concreto che sia sul piano quantitativo che qualitativo – inteso come «atte-

sa di giustizia” – l’insieme dei nuovi incombenti disciplinato dal disegno di legge imporrebbe un investimento – in termini di organico – non solo dei magistrati, quando anche del personale amministrativo e della P.G. – che non è stato minimamente preso in considerazione.

Se ne ha la riprova dalla lettura dell’art. 19 (*Clausola di invarianza finanziaria*), per il quale «Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Il punto è che tali risorse, rispetto ai nuovi e ben più gravosi compiti ai quali l’amministrazione giudiziaria è chiamata, non sono certamente sufficienti.

Non solo: si tratta di obblighi e compiti che pongono una parte della magistratura – requirente come giudice – nella condizione, non per cattiva volontà o per insufficiente professionalità, ma semplicemente per mancanza di “forze” – di essere costantemente “in difetto” rispetto alle – giustissime, sacrosante – aspettative che il legislatore ha delineato.

Una situazione di disagio destinata a riflettersi non solo tra gli uffici giudiziari, ma destinata a coinvolgere in termini fortemente problematici anche il rapporto tra

questi ultimi e la polizia giudiziaria – chiamate a integrare con puntualità ed efficacia i compiti della magistratura – e alla classe forense, che si dovrà fare espressiva di istanze di tutela previste sulla carta ma che, per forza di cose, non potranno trovare globale e puntuale soddisfazione.

Quello che è certo è che il provvedimento in oggetto assume una valenza di grande rilievo nell’ambito del sistema di tutela degli interessi potenzialmente lesi dalla violenza domestica o di genere. Un provvedimento che deve essere considerato non soltanto nelle sue immediate applicazioni in sede penale quanto anche considerando le ricadute in sede civilistica che le nuove disposizioni potranno avere.

Al proposito, si deve considerare che la recente riforma del diritto di famiglia ha imposto una revisione globale dei rapporti fra gli uffici giudiziari, che per certi aspetti non si è ancora sedimentata e che dovrà necessariamente tenere conto, in questa prospettiva, anche delle modifiche – soprattutto sul piano della scansione temporale – che il provvedimento oggetto del presente commento potrà e dovrà determinare.

Proprio per tali ragioni la presente opera, che si propone di fornire una prima panoramica sui vari aspetti della nuova disciplina, non poteva limitarsi a un approfondimento in sede penale, ma si è dovuta anche occupare degli aspetti civilistici che dalle nuove disposizioni saranno condizionati.